



GIUNTA COMUNALE

Deliberazione

N. 190

del 31/10/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA PER L'INSTALLAZIONE DI CIRCHI ED ATTENDIMENTO ANIMALI AL SEGUITO

L'anno 2023 il giorno trentuno del mese di Ottobre alle ore 18:06, in apposita sala della sede municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita, in modalità telematica in video-conferenza, la GIUNTA COMUNALE composta dai signori :

(Omissis il verbale)

Nome	Funzione	P	A
BARNINI BRENDA	Sindaca		X
BARSOTTINI FABIO	Vice Sindaco (collegato in video-conferenza)	X	
BELLUCCI ADOLFO	Assessore (collegato in video-conferenza)	X	
BIUZZI FABRIZIO	Assessore (collegato in video-conferenza)	X	
MARCONCINI MASSIMO	Assessore (collegato in video-conferenza)	X	
PONZO ANTONIO	Assessore (collegato in video-conferenza)	X	
TERRENI GIULIA	Assessora (collegata in video-conferenza)	X	
TORRINI VALENTINA	Assessora (collegata in video-conferenza)	X	

Il Vice Sindaco **Fabio Barsottini** assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell'argomento sopra indicato, con la partecipazione del Vice Segretario Dott.ssa Michela Bini, **in presenza fisica**.



LA GIUNTA COMUNALE,

Visto il Regolamento per la Concessione di Aree disponibili per l'installazione di circhi equestri, delle attività dello spettacolo viaggiante e dei Parchi di divertimento, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 215 in data 23/09/1968;

Visto il "Disciplinare d'uso del plateatico per spettacoli circensi" approvato dalla Giunta Comunale in data 14/12/2016 con deliberazione n. 212;

Premesso che in tale disciplinare è previsto un meccanismo di valutazione delle domande pervenute che, dopo aver valutato la presenza o meno di animali e gli anni di assenza dal territorio di Empoli negli ultimi 5, prevede il criterio dell'estrazione a sorte;

Ritenuto di dover aggiornare tale disciplinare riguardo ai criteri per le graduatorie, per il periodo di concessione dell'area e per il suo adeguamento alle norme in materia di procedimento amministrativo e alle nuove modalità di presentazione delle istanze;

Vista, a tale proposito, la Deliberazione "Criteri per il mantenimento di animali in circhi e mostre viaggianti – Delibera del 10/5/2000 del Ministero dell'Ambiente – Autorità Scientifica CITES - Servizio conservazione della natura;

Visto inoltre il D.M. 19/04/1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione";

Vista la legge 18/03/1968 n. 337 e l'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti approvato con decreto interministeriale del 23/4/1969 e s.m.i.;

Vista la LR 20/10/2009 n. 59 "norme per la tutela degli animali;

Stante il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visti, rispettivamente, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Servizio Suap e Attività Economiche Ing. Alessandro Annunziati, ed il parere in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, dal Dirigente del Settore Servizi Finanziari e Risorse Umane, Dott.ssa Michela Bini, che entrano a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A voti unanimi, resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

1) di approvare il "Disciplinare per la concessione dell'area per l'installazione di circhi ed attendamento animali al seguito" (ALL. A) che forma parte integrante del presente provvedimento;

2) di dare atto che il disciplinare di cui alla presente deliberazione sostituisce quello precedentemente vigente di cui alla Delibera Giunta Comunale n. 212/2016;



3) Di allegare al presente atto, a formarne parte integrante e sostanziale, **i pareri di regolarità tecnica e contabile**, di cui all'art. 49 comma 1 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; ;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 125 del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Indi la Giunta Comunale

In ragione della necessità di dare corso agli adempimenti successivi;

Con successiva votazione e con voti unanimi resi nei modi e forme di legge;

d e l i b e r a

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del "*Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*" - T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità all'art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e correttezza dell'azione amministrativa



COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

Letto, confermato e sottoscritto

Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Michela Bini

=====

DISCIPLINARE PER LA CONCESSIONE DELL'AREA PER LA INSTALLAZIONE DI CIRCHI ED ATTENDAMENTO ANIMALI AL SEGUITO

Art. 1: Disposizioni generali

Si definiscono ATTIVITA' CIRCENSI quelle previste dalla legge 18 marzo 1968 n. 337, dalle Circolari ministeriali n. 4 del 4.6.1986 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2: Concessione dell'area/plateatico

La concessione delle aree in occasione delle installazioni di circhi equestri (attrazioni circensi) è rilasciata dall'Amministrazione comunale e comporta il pagamento del canone unico patrimoniale (CUP dovuto al Comune) e della tariffa per la rimozione dei rifiuti (Tariffa Corrispettiva dovuta al gestore).

La concessione delle aree non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività di circo equestre, che rimane disciplinata dall'art. 69 del TULPS approvato con R.D. 18/6/1932 n. 773 e dall'art. 14 della legge 337/1968.

La concessione di suolo pubblico per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione comunale per un solo circo all'anno, esclusivamente per il periodo dal 20 dicembre all'8 gennaio dell'anno successivo, compreso il tempo per montaggio e lo smontaggio delle strutture.

L'area pubblica (detta "plateatico") atta a contenere le attività dello spettacolo circense viene individuata nella PORZIONE DEL PIAZZALE DEL PARCO DI SERRAVALLE.

La concessione dell'area, nell'arco temporale di cui sopra ha la durata massima di giorni 20 giorni da concedersi a discrezione dell'Amministrazione Comunale. Il periodo concesso può essere variato e/o ridotto dall'Amministrazione Comunale sentito il concessionario, in caso di concomitanza con altre manifestazioni già calendarizzate dal Comune o qualora l'area sia interessata da interventi o eventi non procrastinabili.

In caso di indisponibilità dell'area nel periodo di cui al comma 3 del presente articolo, non saranno effettuati spettacoli circensi e la graduatoria approvata rimane valida per l'anno successivo senza necessità da parte delle imprese di presentare nuova istanza. Le domande che dovessero pervenire nell'anno successivo saranno valutate secondo i criteri del presente disciplinare e collocate di seguito alla graduatoria non utilizzata.

Art. 3: Domande di concessione

Le domande di concessione di suolo pubblico da parte degli esercenti lo spettacolo circense, devono essere inviate all'Amministrazione comunale telematicamente, pena l'esclusione, **tra il 1° ed il 31 gennaio** di ciascun anno e si riferiscono al periodo successivo avente inizio il 20 dicembre, salvo il caso di cui all'ultimo comma dell'art. 2 (utilizzo della graduatoria dell'anno precedente in caso di non effettuazione dello spettacolo circense per indisponibilità dell'area).

Nelle domande, soggette all'assolvimento dell'imposta di bollo nella misura di legge, i richiedenti dovranno necessariamente indicare, pena il rigetto della domanda stessa:

- a) Le generalità complete del titolare della Licenza per attività circense, la denominazione e la sede legale dell'impresa, indirizzo del domicilio elettronico eletto (PEC), numero telefonico, indirizzo mail;
- b) la denominazione esatta del complesso che si intende impiantare;
- c) il codice fiscale, la partita IVA e la Camera di Commercio presso cui è iscritta l'impresa;
- d) i metri quadrati complessivi dell'occupazione, comprensiva del tendone, degli ingressi coperti, della biglietteria, delle gabbie, delle scuderie e di ogni altro ingombro;

- e) numero e dimensioni delle carovane-abitazione e carriaggi al seguito per cui si richiede la sosta;
- f) dichiarazione sulla capienza del tendone (numero di spettatori consentiti) in base all'assetto che sarà utilizzato in caso di accoglimento della domanda;
- g) estremi della licenza rilasciata dal Comune competente;
- h) n. codice identificativo e indicazione del comune che ha registrato l'attrazione ai sensi del DM 18/05/2007 (**l'attrazione deve essere registrata come circo equestre**);
- i) dichiarazione circa l'utilizzo di animali a seguito del Circo (sia per lo spettacolo che per le eventuali attività di visita agli animali al seguito al di fuori dell'orario dello spettacolo) e, in caso affermativo dichiarazione in merito al rispetto delle regole stabilite dal Ministero per l'Ambiente e circolari CITES;
- l) estremi di iscrizione nel registro imprese;
- m) dichiarazione in merito alla situazione dei pagamenti pregressi del CUP;
- n) ultima data in cui il circo ha effettuato spettacoli nel Comune di Empoli.
- o) dichiarazione di presa visione del presente disciplinare.

Art. 4: Criteri per la redazione della graduatoria

Le domande pervenute entro il termine previsto dall'art. 3 e formalmente ricevibili sono valutate secondo i seguenti criteri:

- 1) Viene data priorità ai circhi che non fanno uso di animali. Questa caratteristica deve essere mantenuta per poter ottenere il rilascio della concessione. In caso contrario l'impresa sarà esclusa dalla graduatoria per l'anno successivo, nel caso dovesse ripresentare domanda di partecipazione;
- 2) In caso di parità, viene data preferenza al circo assente da più tempo dal territorio del Comune di Empoli. Per la valutazione di cui al presente punto sono presi in considerazione gli ultimi 5 anni;
- 3) In caso di ulteriore parità, viene data priorità all'impresa con maggiore anzianità per l'esercizio di **attività circense** quale risulta dal Registro Imprese (iscrizione con codice dello spettacolo viaggiante);
- 4) In caso di ulteriore parità, si procede con l'estrazione a sorte.

Qualora si fosse verificato quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 le domande presentate saranno collocate di seguito alla graduatoria esistente dell'anno precedente.

Art. 5: Cause di non accoglimento dell'istanza

Sono escluse dalla graduatoria le domande:

- inviate al di fuori del periodo indicato all'art. 3 (farà fede l'ora e il giorno indicate nella ricevuta telematica di consegna della pratica);
- redatte su modulistica difforme da quella pubblicata sul sito internet istituzionale del Comune di Empoli unitamente all'avviso per la presentazione delle domande;
- presentate con modalità diverse da quelle indicate nell'avviso pubblico sul sito istituzionale del Comune di Empoli;
- presentate per un periodo non rientrante in quello indicato all'art. 2;
- in caso di attrazione non registrata ai sensi del DM 18/05/2007 come **circo equestre**;
- nei casi previsti dagli artt. 4, comma 1 punto 1), dall'art. 7, comma 3 e dall'art. 10, commi 1 e 3;
- i cui richiedenti risultino morosi verso il Comune per pagamenti pregressi del Canone Unico Patrimoniale (ex Cosap, Tosap);
- formalmente irricevibili (es. istanza e documentazione non firmate digitalmente, non corredate da procura speciale per sottoscrizione digitale e/o per l'inoltro, se necessaria, non corredate da copia documento identità in corso di validità, in caso di conferimento incarico per sottoscrizione digitale, non utilizzo del formato PDF/A per la documentazione allegata).

Art. 6: Istruttoria ed esito delle domande

Entro due mesi dal termine di presentazione delle domande (entro il 31 marzo), l'Amministrazione Comunale predispone apposita graduatoria che sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

Dell'esito della graduatoria verrà data comunicazione agli interessati, che potranno presentare eventuali osservazioni entro 15 giorni. Le osservazioni saranno valutate dall'Amministrazione e, qualora dovessero influire sull'ordine della graduatoria, ne sarà data comunicazione agli interessati.

Decorso il termine di 15 giorni di cui al comma precedente senza ricevere osservazioni oppure nel caso in cui le osservazioni presentate non venissero accolte o non influissero sull'ordine di classifica, la graduatoria diventa definitiva.

Art.7: Adempimenti del richiedente.

Entro il 1° settembre successivo alla pubblicazione della graduatoria il primo classificato dovrà trasmettere telematicamente la conferma o la rinuncia al rilascio della concessione di suolo pubblico. Nella comunicazione di conferma l'impresa deve indicare le date effettive dell'occupazione nell'ambito del periodo massimo di cui all'art. 2 c. 3: il periodo di occupazione proposto dall'impresa può essere inferiore ai 20 giorni previsti dall'art. 2. Dopo la conferma della partecipazione, le date scelte non possono essere modificate da parte dell'impresa, mentre potranno subire modifiche da parte dall'Amministrazione, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente disciplinare. La comunicazione di conferma deve essere corredata da polizza fideiussoria **bancaria** (con istituto primario o locale) oppure **assicurativa** con una delle compagnie abilitate al ramo cauzioni con provvedimento del competente ministero per € 3.000,00 (tremila/00); la polizza fideiussoria dovrà essere escutibile a semplice richiesta con riportata l'espressa rinuncia del beneficio della preventiva escussione e con svincolo subordinato esclusivamente a lettera liberatoria del Comune. La durata della polizza fideiussoria dovrà comprendere tutto il periodo dell'occupazione e avere una validità superiore di 15 giorni rispetto alla data di conclusione dell'occupazione. **La mancanza della polizza fideiussoria equivale a rinuncia.**

La mancata trasmissione della comunicazione di conferma da parte dell'impresa entro il termine di cui al comma precedente equivale a rinuncia e si procederà allo scorrimento della graduatoria.

La rinuncia successiva all'accettazione, non dovuta a comprovate cause di forza maggiore non imputabili alla volontà dell'impresa, comporta l'esclusione dalla eventuale graduatoria dell'anno successivo e sarà trattenuta la polizza fideiussoria.

Entro il 1° settembre successivo alla pubblicazione della graduatoria i circhi classificati successivamente al primo, devono comunicare il permanere della disponibilità all'effettuazione degli spettacoli circensi in caso di scorrimento della graduatoria. La mancata comunicazione della disponibilità comporta il depennamento dalla graduatoria.

In caso di rinuncia l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria, comunicando al circo posizionato nella prima posizione utile il termine perentorio entro il quale trasmettere la conferma all'effettuazione degli spettacoli circensi. Anche in questa fase si applica quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Nel caso in cui il circo che ha confermato l'effettuazione degli spettacoli dovesse trasmettere comunicazione di rinuncia successivamente alla data del 15 ottobre, l'Amministrazione non procederà allo scorrimento della graduatoria, non sussistendo i tempi tecnici per l'espletamento della procedura di rilascio della concessione e dell'autorizzazione di pubblico spettacolo e agibilità ex artt. 69-80 TULPS e, pertanto, non potranno essere effettuati spettacoli circensi.

Almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'occupazione deve pervenire la richiesta di autorizzazione temporanea di spettacoli circensi (ex art. 69 TULPS) e di verifica di agibilità (ex art. 80 TULPS), corredata dalla seguente documentazione:

- copia della **polizza assicurativa** per danni causati a terzi (contratto e quietanza dell'ultimo pagamento effettuato) **in corso di validità**;
- copia **collaudo annuale**, sia statico che elettrico, in corso di validità;
- documentazione relativa **all'attendamento degli animali** prevista dal successivo art. 9;
- **certificazione** relativa all'utilizzo dei **materiali ignifughi**;
- **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà** attestante l'approntamento e l'idoneità dei mezzi antincendio ed in particolare che gli estintori installati in tutto l'ambito della manifestazione sono del tipo approvato dal Ministero dell'Interno e perfettamente funzionanti;
- **planimetria in scala 1:200 del plateatico** (deve essere indicato anche il posizionamento degli estintori e delle uscite);
- **relazione tecnica descrittiva del plateatico**, riguardante in particolare il tendone, gli ingressi coperti, la biglietteria, le gabbie, le scuderie ed ogni altro ingombro. In caso di impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, la relazione tecnica deve essere asseverata dal professionista incaricato;
- **piano di sicurezza** redatto ai sensi della direttiva del Ministero dell'Interno n. 11001/110(10) del 18/07/2018, avente per oggetto "Modelli Organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche"
- **ricevute** di pagamento diritti istruttoria a favore del Comune e dell'Azienda Usl nella misura prevista;
- documentazione occorrente per l'inoltro telematico prevista dalle vigenti normative.

Dopo l'avvenuto montaggio delle strutture, deve essere presentata la seguente documentazione:

- **certificato del corretto montaggio della struttura**, redatto e sottoscritto da un professionista abilitato o dal gestore purché in possesso di attestato di qualifica rilasciato in seguito alla frequentazione con esito positivo di un corso di formazione teorico-pratica (come previsto dall'art. 6 del D.M. 18/05/2007);
- eventuale **attestato di qualifica** rilasciato in seguito alla frequentazione con esito positivo di un corso di formazione teorico-pratica (come previsto dall'art. 6 del D.M. 18/05/2007);
- **dichiarazione di conformità per l'allacciamento alla rete di alimentazione elettrica**, a firma di un tecnico abilitato;

Art. 8: Prescrizioni a cui è subordinata la concessione

L'autorizzazione all'installazione del complesso circense è subordinata all'osservanza delle seguenti condizioni, che dovranno essere soddisfatte prima dell'effettiva occupazione:

a) ottemperanza alle prescrizioni definite dal competente Servizio del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio, che fornirà le indicazioni relative alla presa in consegna dell'area, all'esperimento del controllo dell'area al momento della restituzione, all'eventuale accertamento di danni ed all'eventuale relativo risarcimento e comunicazioni inerenti alla restituzione o meno della polizza fidejussoria.

b) aver preso accordi con impresa di pulizia (pubblica o privata) per la pulizia finale dell'area ed apposito contratto, in caso di presenza di animali nel circo, per l'allontanamento dei rifiuti speciali (liquami e stallaggio).

Art. 9: Norme particolari per i circhi con animali a seguito e loro attendamento.

Le strutture dello spettacolo viaggiante che hanno al seguito animali (impegnati nell'allestimento, nello svolgimento degli spettacoli e/o oggetto di attività di visita) dovranno rispettare quanto contenuto nella Delibera "Criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti" del 10 maggio 2000 del Ministero dell'Ambiente Autorità Scientifica CITES, Servizio Conservazione della Natura e nel D.M. 19 aprile 1996 "Elenco delle specie animali che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e di cui è proibita la detenzione" (G.U. n. 232 del 3.10.1996), nella Legge Regionale Toscana n. 59 del 20/10/2009 e nei regolamenti comunali.

È consentita l'esposizione degli animali a condizione che gli stessi siano esposti esclusivamente all'interno delle strutture e dei ricoveri loro destinati, ed assicurando l'impossibilità di contatto fisico diretto fra pubblico ed animali, garantendo in ogni momento la presenza di una adeguata distanza di sicurezza. In ogni caso, agli animali ospitati deve essere consentita la possibilità di sottrarsi alla vista del pubblico.

Al fine dell'ATTENDAMENTO DEGLI ANIMALI il titolare del Circo dovrà allegare:

- **relazione tecnica** che descriva almeno le condizioni di detenzione degli animali, la tipologia degli animali coinvolti, date, programma e orari dell'evento, dispositivi e attrezzature utilizzati, eventuali attività svolte dagli animali ed ogni altra informazione utile a descrivere la manifestazione;
- copia della idoneità prefettizia, in caso di detenzione di animali pericolosi, rilasciata ai sensi della Legge 7 febbraio 1992, n. 150;
- planimetrie complete di misure, di tutte le strutture che si richiede di allestire in funzione dell'utilizzo degli animali (area destinata all'attività circense e alla eventuale mostra itinerante, interne ed esterne destinate ad accogliere gli animali);
- dichiarazione attestante le misure previste per garantire il benessere animale e la pubblica incolumità in caso di visita agli animali al seguito;
- il piano di emergenza in caso di fuga degli animali ospitati;
- l'elenco degli animali presenti indicandone la specie ed il numero di esemplari;
- il nominativo del Medico Veterinario che ne assicura l'assistenza e quello del responsabile della loro custodia;
- dichiarazione attestante che nessun animale è stato prelevato in natura.

Su iniziativa della competente Azienda Usl, potranno essere richiesti ulteriori documenti o dichiarazioni in relazione alla salute ed al benessere degli animali stessi.

Art. 10: Obblighi relativi all'espletamento dell'attività.

Il concessionario che, salvo **comprovate** cause di forza maggiore non imputabili alla sua volontà, non usufruisce, in tutto o in parte, del periodo assegnato, sarà considerato "rinunciataro non giustificato", sarà escluso dalla eventuale graduatoria dell'anno successivo e sarà trattenuta la polizza fideiussoria.

Lo spazio assegnato in concessione non potrà essere sub-locato ad altri soggetti.

La rinuncia tacita o esplicita successiva al rilascio della concessione comporta l'esclusione dalla graduatoria per i tre anni successivi e sarà trattenuta la polizza fideiussoria.

L'attività è soggetta, al pagamento del canone unico patrimoniale della Tariffa Corrispettiva, secondo le modalità e tariffe in vigore al momento del rilascio della concessione.

Art. 11: Responsabilità civile

L'esercente le attività dello spettacolo circense assume in proprio ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose che si dovessero verificare nel periodo di durata della concessione, in conseguenza ed in dipendenza dell'esercizio dell'attività sollevando da ogni e qualsiasi responsabilità l'Amministrazione Comunale.

È a carico dei concessionari l'obbligo di munirsi di apposita polizza assicurativa agli effetti della responsabilità civile verso terzi che dovrà essere prodotta tra la documentazione da presentare assieme alla richiesta di rilascio di licenza.

Art. 12: Sanzioni

Per la disciplina delle sanzioni amministrative o pecuniarie si rimanda alla normativa di cui alla Legge 24/11/1981 n. 689 ed alla Legge Regionale del 28/12/2000 n. 81.

Art. 13: Sospensione e revoca della Concessione

L'Amministrazione comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui un Circo non osservi i Regolamenti comunali, le prescrizioni igienico-sanitarie impartite dall'Azienda USL e di tutte le altre prescrizioni

che l'Amministrazione comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione o su ordine motivato del Prefetto.

Art. 14: Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare, si richiamano le norme relative allo spettacolo viaggiante, a quelle sulla tutela degli animali e alle altre norme di carattere generale vigenti.